

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ'

Articolo 1. ISTITUZIONE

1 – In attuazione del principio di parità sancito dall'art. 3 della Costituzione, delle leggi di parità e pari opportunità vigenti ed in armonia con gli indirizzi della Regione Campania, è istituita la Commissione Comunale per le pari opportunità tra uomo e donna.

Articolo 2. FUNZIONI

1 - La Commissione Pari opportunità ha sede presso il Comune ed è organo consultivo e di proposta del Consiglio e della Giunta relativamente alle questioni che direttamente o indirettamente rientrano nella loro competenza.

2 — La Commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia operando anche per un raccordo con amministratori e consiglieri comunali, con le donne elette nelle istituzioni, con i movimenti e le associazioni femminili presenti sul territorio, con le istituzioni scolastiche e culturali in genere, le categorie economiche ed imprenditoriali, le organizzazioni sindacali.

Articolo 3. FINALITÀ'

1 - La Commissione opera per la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne, per valorizzare la differenza di genere e per favorire le condizioni di riequilibrio della rappresentanza tra uomo e donna in tutti gli ambiti decisionali del territorio comunale.

2- La Commissione per la Parità e le Pari Opportunità inoltre persegue le seguenti finalità:

- favorire la conoscenza della normativa e delle politiche riguardanti le donne, promuovendo indagini conoscitive, attività di ricerca ed analisi della condizione femminile in ambito comunale e in tutti i settori della società;
- promuovere e sostenere azioni positive dirette a favorire il superamento delle situazioni di disparità e di svantaggio che limitano l'esercizio dei diritti della donna con uno specifico riguardo alla scuola, alle attività culturali, alla formazione professionale, al lavoro alla famiglia, alla sanità e all'assistenza sociale;
- valutare lo stato di attuazione a livello comunale delle leggi comunitarie, statali e regionali in favore delle pari opportunità;
- promuovere la partecipazione delle donne alla vita politica e alla gestione della Pubblica Amministrazione, nell'ottica del riequilibrio della rappresentanza. Per tal fine svolge le azioni necessarie ad assicurare, nel rispetto delle competenze degli organi istituzionali, un' adeguata presenza femminile nelle nomine di competenza dell'Ente, nel rispetto delle competenze istituzionali;
- esprimere pareri obbligatori, ma non vincolanti, sugli atti amministrativi riguardanti, direttamente o indirettamente, argomenti che, in quanto pertinenti alle finalità della commissione devono essere sottoposti al preventivo parere della commissione;
- dare espressione alla differenza di genere e valorizzare le esperienze delle donne, attraverso funzioni di sostegno, confronto, consultazione, progettazione e proposta nei confronti del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari, della Giunta. Può altresì, anche su propria richiesta, essere ascoltata dalla Giunta, dal Consiglio e dalle

commissioni consiliari in relazione ai provvedimenti che essa ritenga possano investire la condizione femminile;

- Formulare proposte da presentare all'amministrazione comunale, per il tramite dell'assessore con delega alle pari opportunità.

Articolo 4. COMPOSIZIONE E DURATA

1 - La Commissione è nominata dal Consiglio Comunale ed è composta da un numero massimo di quindici membri, di cui le elette nel Consiglio Comunale sono componenti di diritto unitamente all'Assessore con delega alle Pari Opportunità.

2 - La composizione della Commissione è, inoltre, completata dai membri di seguito elencati :

- n. 1 componente in rappresentanza del Settore Servizi Sociali del Comune.
- n. 1 componente in rappresentanza del distretto socio-sanitario.
- n. 1 componente in rappresentanza del distretto scolastico
- n. 3 componenti in rappresentanza delle organizzazioni sindacali più rappresentante nell'ente.
- n. 5 componente in rappresentanza delle associazioni operanti sul territorio comunale ed iscritte nell'apposito albo comunale, organizzazioni professionali ed imprenditoriali maggiormente rappresentative.

2 - Il componente in rappresentanza del Settore Servizi Sociali, è nominato su designazione Sindaco o dell'Assessore alla Pari opportunità; i componenti in rappresentanza del distretto socio-sanitario e del distretto scolastico saranno nominati su indicazione dei rispettivi enti.

3 - I componenti in rappresentanza delle organizzazioni sindacali saranno nominati su indicazione delle rispettive associazioni.

4 - I componenti in rappresentanza delle associazioni operanti sul territorio comunale ed iscritte nell'apposito albo comunale, organizzazioni professionali ed imprenditoriali maggiormente rappresentative saranno scelti fra i candidati proposti dalle associazioni ed organizzazioni stesse, che siano in possesso di riconosciute competenze in materia di pari opportunità, nonché nel campo giuridico-economico, sociologico, della formazione e in ogni ambito di intervento che possa ricondursi alle funzioni della commissione. Le organizzazioni ed associazioni interessate dovranno presentare la propria candidatura entro il termine stabilito dall' avviso pubblico mediante il quale il Sindaco, in collaborazione con l'assessore con delega alle pari opportunità, provvede a pubblicizzare il rinnovo della commissione.

5 - Tutte le indicazioni e le candidature pervenute saranno sottoposte al vaglio del Consiglio Comunale che su proposta dell'assessore con delega alle pari opportunità provvederà, con atto formale, alla nomina della commissione.

6 - La commissione resta in carica fino alla scadenza del mandato del consiglio comunale ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento della nuova, che deve essere rinnovata entro 90 giorni dall'insediamento del rinnovato organo consiliare.

Articolo 5. FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1- La Commissione, nella sua prima riunione convocata dal Sindaco, elegge a maggioranza delle proprie componenti la Presidente e una Vicepresidente che ne costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

2- La Presidente convoca e presiede le sedute e ne predispone l'Ordine del giorno. La convocazione della Commissione può essere altresì richiesta da un quinto delle sue componenti.

3 -Per la validità delle riunioni è necessaria in prima convocazione la presenza della metà delle componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza delle votanti. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo delle componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza delle votanti.

4 - La convocazione avviene con i tempi e le modalità previste dal regolamento del Consiglio Comunale per le Commissioni Consiliari.

5 - Le sedute sono pubbliche, ma laddove siano coinvolti aspetti che richiedono la trattazione riservata, la Commissione a maggioranza può decidere di procedere in seduta segreta. La Commissione, in ragione delle questioni da esaminare, può chiedere la partecipazione, a titolo consultivo, componenti della Giunta e del Consiglio Comunale.

6 - Le decisioni della Commissione sono assunte a voto palese, salvo che la Commissione stessa decida di procedere a voto segreto, su richiesta di un quinto delle presenti. Delle sedute della Commissione viene redatto un sommario verbale che è tenuto a disposizione delle componenti presso gli uffici comunali.

7 - La commissione può determinare l'articolazione delle sue attività per gruppi di lavoro, le cui proposte devono ottenere l'approvazione della Commissione. Ai gruppi di lavoro possono essere invitati a partecipare, a titolo consultivo e su designazione della Commissione, anche rappresentanti esterni alla Commissione e al Consiglio Comunale.

8-Il funzionamento della Commissione, ivi compreso lo svolgimento dei compiti di segreteria, è garantito da personale comunale, a ciò appositamente designato dal Dirigente del settore politiche sociali.

9 - Le lavoratrici dipendenti elette nella Commissione hanno diritto ai permessi retribuiti nei casi e con le modalità di cui all'art. 79 comma 3 del D.Lgs 267/00.

10 – Nessuna indennità o gettone di presenza sarà corrisposto ai componenti della Commissione.

11 - La Commissione, entro 30 giorni dalla approvazione del Bilancio annuale di previsione, presenta al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale le linee programmatiche delle attività che intende realizzare; inoltre entro il 31 marzo di ogni anno invia una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente.

12 – La Commissione si riunisce in locali messi a disposizione dall'Amministrazione.

ARTICOLO 6. ONERI FINANZIARI

1 - Gli oneri finanziari per l'attività della commissione gravano su un apposito capitolo di spesa del bilancio comunale. A tal fine il Presidente della Commissione presenterà all'assessore al bilancio, almeno 45 giorni prima del termine di legge per l'approvazione del bilancio, un programma annuale di attività corredato da un preventivo di spesa.

2 - Il programma, così come approvato dal Consiglio Comunale, sarà trasfuso nel P.E.G. di ciascun esercizio finanziario e, dopo l'approvazione da parte della Giunta, sarà assegnato quale obiettivo di competenza del dirigente del settore politiche sociali.

ARTICOLO 7. ENTRATA IN VIGORE

1 – Il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione all'albo pretorio.

2 – Con l'entrata in vigore del presente regolamento, si intende abrogata ogni altra precedente regolamentazione in materia.